

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI CODICE ETICO

PARTE I: INTRODUZIONE

Il Codice Etico dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi rappresenta il riferimento per regolare in termini etici le relazioni interne ed esterne dell'Università, proponendosi come dichiarazione di principi accettati e condivisi da docenti e ricercatori, personale amministrativo e tecnico, studenti e da tutti coloro che instaurino rapporti con l'Ateneo, condividendone, anche temporaneamente, i valori.

Valori come la trasparenza, l'imparzialità, il rispetto e la correttezza, che coinvolgono temi impegnativi quali la libertà accademica, il conflitto d'interessi, la proprietà intellettuale, i possibili abusi, le pari opportunità, il nepotismo.

Tutte le componenti dell'Ateneo sono egualmente responsabili della tutela e della piena applicazione delle regole di condotta di seguito riportate.

PARTE II: REGOLE DI CONDOTTA

ART. 1: IMPARZIALITÀ E RIFIUTO DI OGNI DISCRIMINAZIONE

L'Ateneo riconosce e tutela, per tutte le sue componenti di ogni ordine e grado, le medesime condizioni di rispetto e di pari dignità. Respinge e persegue qualunque situazione di discriminazione, in riferimento ad appartenenze politiche e religiose, razza, sesso, livello di abilità, condizioni sociali, orientamento sessuale, condizioni personali e di salute, assicurando ad ognuno pari opportunità di scelta nell'ambito delle competenze individuali, in nome dell'inviolabile rispetto della libertà di coscienza.

L'Ateneo pone in essere azioni dirette a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori nei confronti di ogni singolo appartenente alla comunità accademica, tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o da compromettere la salute, la professionalità e la dignità dello stesso. Tutte le componenti dell'Ateneo sono, pertanto, tenute ad operare con imparzialità, senza creare o fruire di situazioni di privilegio, astenendosi dall'effettuare pressioni indebite ed evitando di favorire gruppi specifici di interesse singole Favoritismo e nepotismo sono fermamente rifiutati dall'Ateneo, poiché in contrasto con la valorizzazione dei meriti individuali, con i valori di onestà, integrità, professionalità, libertà accademica, equità, imparzialità e trasparenza. In fase di accertamento, al fine di evitare discriminazioni di soggetti obiettivamente meritevoli, la Commissione Etica valuterà attentamente il contesto, le circostanze e le specificità in relazione alle quali è stata chiamata ad esprimersi.





ART. 2: INTEGRITÀ E TRASPARENZA

Tutte le componenti dell'Ateneo ispirano i propri comportamenti a principi di onestà, correttezza, lealtà e trasparenza nei confronti dei portatori di interesse. È fatto divieto di utilizzare il nome dell'Ateneo per conseguire benefici privati e personali ed avvalersi dunque della posizione ricoperta per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni, prevalentemente di natura privata.

ART. 3: RISERVATEZZA

Tutte le componenti dell'Ateneo si impegnano a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, ponendo in essere ogni misura utile a prevenire l'eventuale dispersione di dati e custodendo con ordine e cura gli atti affidati. Sono tenute, inoltre:

- a rispettare il diritto alla riservatezza di persone o enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
- a non rivelare dati o informazioni riservate, relativi alla partecipazione agli organi accademici;
- a consultare i soli atti e fascicoli al cui accesso siano autorizzati, facendone uso conforme ai doveri d'ufficio e tutelandone la privacy.

ART. 4: CONFLITTO DI INTERESSE

Sarà evitata ogni azione che, in nome di interessi privati o di parte, ponga in essere situazioni di contrasto con gli obiettivi e le finalità dell'Ateneo e della vita universitaria. Il conflitto di interesse si verifica quando l'interesse privato dei destinatari del Codice contrasta realmente o potenzialmente con quello dell'Ateneo.

Possono configurarsi come conflitti di interesse:

- i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti con l'Ateneo;
- l'accettazione o l'elargizione di denaro, regali, favori di qualsiasi natura da parte di persone, aziende o enti diversi;
- l'utilizzazione della propria posizione nell'Ateneo, al fine di favorire interessi personali;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento del proprio lavoro per interesse privato;
- la partecipazione a trattative o stipulazione di contratti, in nome e per conto dell'Ateneo, in cui la controparte sia costituita da familiari o soci del dipendente, da società o persone giuridiche di cui lo stesso sia titolare o in esse interessato.

I dipendenti dell'Ateneo, prima di accettare incarichi remunerati di consulenza, direzione, amministrazione o di altro tipo in favore di soggetti esterni, ovvero quando subentrino situazioni di conflitto, devono informare preventivamente gli organi accademici di competenza o le persone responsabili o gerarchicamente sovraordinate.





Nelle situazioni citate, il dipendente dovrà optare per il tempo definito e risolvere, comunque, la situazione di conflitto.

ART. 5: ABUSO DEL PROPRIO RUOLO

Ai destinatari del Codice non è consentito abusare dell'autorevolezza che deriva dalla posizione accademica, ovvero dal ricoprire uffici e incarichi, allo scopo di trarne vantaggi personali e indurre altri soggetti ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, accademiche e amministrative.

Docenti, Ricercatori e Personale amministrativo e tecnico non faranno uso della propria influenza, per concedere favori e benefici o per condizionare esiti di pratiche concorsuali o amministrative allo scopo di agevolare congiunti, familiari, conviventi o affini. Ugualmente, tale influenza non sarà esercitata per favorire studenti oltre il merito e le capacità effettive. Si condanna e persegue, altresì, ogni abuso o molestia di natura sessuale, nonché ogni attività illecita esercitata nei confronti di studenti o persone che aspirino ad assunzione o progressione accademica o di carriera.

ART. 6: VALORIZZAZIONE DEL MERITO

Missione fondamentale dell'Università è produrre ed emanare conoscenza sotto forma di capitale umano, promuovendo il libero accesso a tutti i livelli dei saperi, intesi come patrimonio comune, partecipato e pervasivo, nel concetto di universalità della conoscenza stessa. Per raggiungere tali obiettivi, la comunità dell'Ateneo adempirà al proprio impegno con onestà, imparzialità e dedizione, valorizzando il merito e le capacità di tutti i suoi componenti, senza ostacolarne le possibilità di inserimento e progressione nelle varie fasi della carriera.

ART. 7: LIBERTÀ ACCADEMICA

La libertà accademica e il rispetto della piena autonomia dell'individuo sono presupposto non eludibile per garantire adeguati profili di qualità nelle attività di insegnamento e di ricerca. A tal fine, le componenti dell'Ateneo sono tenute a comportamenti ispirati a criteri di integrità e responsabilità, anche adottando codici appositi di autoregolamentazione. Posto che, primo dovere del docente è l'adempimento coscienzioso del proprio impegno formativo volto a favorire il percorso di crescita dello studente, nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, i docenti sono tenuti, tra l'altro, a svolgere la propria attività avendo come punto di riferimento la maturazione scientifica e culturale degli studenti; effettuare, secondo calendari programmati, le ore di ricevimento e di tutorato; svolgere personalmente le attività didattiche dei corsi e dei moduli previsti negli ordinamenti didattici, comunicando tempestivamente eventuali ed eccezionali assenze e le relative sostituzioni, circoscritte a situazioni di provata necessità; compilare, rendendolo costantemente disponibile, il registro delle attività didattiche che va riconsegnato al Preside, subito dopo la conclusione delle stesse; rispettare pienamente il dovere di seguire gli studenti nella elaborazione della tesi di Laurea, assicurando loro tutto il sostegno didattico e culturale necessario. Tutte le componenti dell'Ateneo sono tenute, inoltre, a mantenere una condotta collaborativa e





rispettosa nell'attuazione delle decisioni di carattere organizzativo poste in essere dagli organi accademici, al fine di migliorare l'efficienza, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione universitaria.

ART. 8: VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

L'Ateneo si propone di contribuire, nel modo più efficace ed incisivo, alla crescita della comunità territoriale attraverso le ricadute sociali delle proprie attività di ricerca. È compito di ciascun docente stimolare nei giovani, attraverso il dialogo e lo sviluppo delle capacità critiche, abilità pratiche e metodologiche per lo studio e per la ricerca. Si condannano la frode e il plagio, quest'ultimo inteso come parziale o totale appropriazione di idee, temi o scoperte, a prescindere dalla provenienza linguistica e culturale, di cui risulti omessa la citazione della fonte.

ART. 9: USO DEL NOME DELL'ATENEO

Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a tutelare il buon nome e la reputazione dell'Ateneo. Salvo espressa autorizzazione, a nessuno è consentita l'utilizzazione impropria del nome e del logo dell'Ateneo.

ART. 10: UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ATENEO

Le risorse dell'Ateneo devono essere utilizzate secondo criteri di responsabilità e trasparenza; non saranno concessi a persone o enti esterni attrezzature, spazi o risorse per fini di natura personale o comunque diversi da quelli indicati dall'Ateneo, ovvero per scopi che non siano approvati dai suoi organismi ufficiali.

Gli strumenti informatici saranno utilizzati esclusivamente per finalità di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di riferimento dell'Ateneo.





PARTE III: ATTUAZIONE

ART. 11: DIFFUSIONE E PROMOZIONE

L'Ateneo promuove la divulgazione del presente Codice per favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso contenute.

ART. 12: VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E PROVVEDIMENTI

Tutta la comunità accademica é tenuta a rispettare i principi di questo Codice, consultando la Commissione Etica per chiarimenti sull'applicazione o su singole situazioni previste dallo stesso. Accertata la violazione del Codice, gli organi competenti potranno porre in essere provvedimenti disciplinari, nel rispetto della normativa civile, penale ed amministrativa vigenti. Le segnalazioni di violazione devono pervenire, in forma scritta e non anonima, alla Commissione Etica che provvederà, in prima istanza, all'analisi della segnalazione, interpellando l'autore della medesima, il responsabile della presunta violazione ed ogni soggetto potenzialmente coinvolto. La Commissione trasferirà, quindi, al Senato Accademico gli atti relativi all'istruttoria per l'eventuale adozione di provvedimenti.

La Commissione Etica si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

ART. 13: COMMISSIONE ETICA

La Commissione Etica è nominata dal Rettore che ne determina la composizione, la durata, le regole di funzionamento. Essa è l'organo di controllo preposto a vigilare sull'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice e a definire i provvedimenti da assumere per le violazioni gravi.

La Commissione intraprende iniziative per la diffusione della conoscenza e la promozione dei principi del Codice, verificandone l'applicazione ed il rispetto. Segnala, altresì, al Senato Accademico le eventuali violazioni, proponendo allo stesso i provvedimenti da esperire. Sarà cura della Commissione favorire, ove possibile, la composizione amichevole delle controversie.

